

FSBA: Accordo Interconfederale 9 ottobre 2017 sulla procedura in sede sindacale per l'utilizzo delle prestazioni FSBA.

Il 9 ottobre u.s. Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato un nuovo Accordo Interconfederale sulla procedura di consultazione sindacale per la richiesta delle prestazioni di FSBA per il territorio del Veneto.

Tale accordo recepisce le modifiche ai contenuti del Regolamento FSBA deliberate dal Consiglio Direttivo del Fondo e adegua i modelli di Verbale di accordo sindacale da utilizzare per la richiesta delle prestazioni di FSBA alle indicazioni fornite dal Fondo nazionale.

La nuova procedura entra in vigore per le consultazioni avviate a partire dal 23 ottobre 2017.

L'accordo del 9 ottobre 2017 sostituisce il precedente accordo interconfederale siglato il 29 luglio 2016; quest'ultimo continuerà ad essere applicato con riferimento alle richieste di intervento di FSBA fino al 22 ottobre 2017. In pratica, per gli interventi FSBA fino al 22 ottobre si utilizzeranno i modelli di comunicazione e di verbale definiti dall'Accordo Interconfederale del 29 luglio 2016.

Di seguito riportiamo, nel dettaglio, le informazioni relative al Fondo FSBA, la descrizione della procedura di consultazione sindacale attivabile in Veneto e, in sintesi, le modalità di richiesta delle prestazioni.

1. IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER L'ARTIGIANATO (FSBA)

Il Fondo FSBA è il Fondo di solidarietà nazionale per il comparto artigiano finalizzato all'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi temporanee dell'azienda. Il fondo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 6 dipendenti.

Il fondo eroga due tipologie di prestazioni:

Assegno ordinario per una durata di 13 settimane (pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni) nel biennio mobile: è corrisposto in presenza di accordo sindacale da cui risulti la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, nei seguenti casi:

- Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- Situazioni temporanee di mercato;

Nel caso di *sospensioni dal lavoro* dovute ad **eventi climatici**, il verbale di accordo sindacale è sostituito da una comunicazione (allegato 3 dell'A.I. 9.10.2017 vedi sotto) dell'impresa da inviare ad EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l'evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori.

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

Assegno di solidarietà per una durata di 26 settimane (pari a 130 giornate di effettivo utilizzo ad orario ridotto per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni) nel biennio mobile: è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art.31 del D.Lgs. 138/15 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, come da circolare INPS.

Il Consiglio Direttivo FSBA ha approvato l'8 giugno 2017 un'importante delibera con la quale fornisce chiarimenti in ordine ai contenuti dell'accordo sindacale per la richiesta dell'assegno di solidarietà e altre disposizioni applicative vincolanti per l'esito positivo della richiesta.

http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/FSBA_Delibera_Solidariet%C3%A0_8_giugno_2017.pdf

Le prestazioni sopra descritte sono alternative fra loro e non possono cumularsi nel biennio mobile. Allo stato attuale quindi è possibile richiedere una sola tipologia di assegno nel biennio mobile.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

Ai fini del computo delle giornate fruita, non si considerano utili le festività cadenti nel periodo di sospensione; tali giornate restano a carico dell'azienda.

2. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI

L'azienda che ravvisi la necessità di operare una sospensione/riduzione di orario, prima di accedere alle prestazioni FSBA, dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente.

L'avvio della procedura di consultazione avviene mediante l'invio preventivo di una comunicazione (Allegato AZ) da parte dell'azienda. La comunicazione deve essere inviata **in modo congiunto** a CGIL CISL e UIL provinciali ed a Confartigianato Vicenza (se iscritta) attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc). Nella comunicazione si dovrà specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso agli ammortizzatori sociali (CIGD/FSBA) per la stessa azienda.

Una volta avviata la procedura verrà redatto un accordo sindacale sulla base dei modelli predisposti dall'Accordo Interconfederale:

- Allegato 1 nel caso di accordo per la sospensione dell'attività lavorativa finalizzato a richiedere l'assegno ordinario;
- Allegato 2 nel caso di accordo per la riduzione dell'orario di lavoro (volta ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) finalizzato a richiedere l'assegno di solidarietà.

N.B. Il verbale di accordo sindacale deve essere sottoscritto prima dell'inizio del periodo di sospensione (art. 5 Regolamento FSBA). Di conseguenza, anche la procedura di consultazione sindacale deve essere attivata prima dell'inizio della sospensione.

In tale contesto **Confartigianato Vicenza** oltre all'attività di consulenza alle imprese in materia **provvederà solamente a raccogliere le Comunicazioni di avvio di procedura** inviate dalle stesse, mentre le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella consulenza per la redazione della documentazione richiesta loro da FSBA (vedi successivo punto 4).

Nei periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell'apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

3. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, **entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro indicata nel verbale di accordo sindacale** a presentare la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.

Dal 23 ottobre 2017 non è più richiesto l'invio di alcuna comunicazione ad EBAV. Ricordiamo infatti che, nella vigenza del precedente A.I. 29.07.2016 l'azienda era tenuta, **entro e non oltre 20 giorni dalla stipula dell'accordo sindacale**, ad inviare apposita **comunicazione ad EBAV attestante l'avvenuto perfezionamento della procedura per l'utilizzo di FSBA.** **Tale adempimento non è più richiesto dall'A.I. 9.10.2017.**

L'azienda è tenuta ad inviare la rendicontazione relativa alle ore/giornate di sospensione alla fine di ogni periodo paga e comunque **entro e non oltre il 30 del mese successivo a quello interessato dalla sospensione.** In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Le modalità operative per il caricamento delle domande e della rendicontazione mensile sono definite nel "Manuale procedure di gestione", consultabile sul sito web del Fondo.

<http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/GuidaPresentazioneDomandeFSBA.pdf>

Al termine del periodo di sospensione l'azienda dovrà procedere alla **ripresa produttiva** in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore. In pratica, in caso di cessazione dell'attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l'azienda sarà obbligata a restituire le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.

Al termine di ogni periodo di sospensione l'azienda deve produrre tramite la piattaforma online la Dichiarazione di ripresa attività produttiva, scaricabile dal sito del Fondo.

Si ricorda che il D. Lgs. 148/2015 prevede l'onere in capo alle aziende di versare all'INPS la contribuzione correlata relativa alle prestazioni erogate da FSBA. Pertanto, il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni di FSBA.

Le aziende potranno poi rivalersi sul Fondo per l'ottenimento di quanto versato. La relativa domanda di rimborso sarà inviata dall'azienda a FSBA, per il tramite di EBAV, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena decadenza dal diritto di rivalsa.

N.B. Si consiglia di tenere monitorato il sito di EBAV per ogni ulteriore comunicazione in merito alla modulistica da utilizzare per la richiesta di rimborso, attualmente non disponibili.

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEI LAVORATORI

Una volta sottoscritto il verbale di accordo sindacale il lavoratore è tenuto a presentare ad EBAV il **modello D06-FSBA** debitamente compilato.

Con tale modello il lavoratore comunica ad EBAV i **dati anagrafici** e l'**IBAN** su cui accreditare le somme relative alle prestazioni FSBA. **Il modello deve essere compilato e presentato dal lavoratore agli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali della provincia di Vicenza.** La domanda D06-FSBA può essere presentata esclusivamente a fronte di un accordo sindacale di sospensione/solidarietà da cui risulti il nominativo del lavoratore. Il lavoratore quindi deve produrre una copia del verbale di accordo sindacale. L'assolvimento di tale adempimento da parte del lavoratore è condizione indispensabile per l'erogazione dei trattamenti FSBA.

Il modulo D06-FSBA va compilato e presentato agli Sportelli EBAV anche per i periodi di sospensione/solidarietà effettuati nel 2016 in cui è presente un Accordo Sindacale per l'accesso al Fondo FSBA.

Il modello D06-FSBA è scaricabile dal sito web di EBAV al seguente link:
<https://www.ebav.it/sp/it/s/fsba-sospensioneriduzione-dal-lavoro.3sp>

5. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non è previsto alcun anticipo delle prestazioni FSBA da parte dell'impresa.

Le prestazioni saranno erogate da FSBA in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Regolarità contributiva a FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016
- b) Anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni (di calendario) alla data di richiesta della prestazione. Per i lavoratori stagionali o assunti con contratto a tempo determinato l'anzianità di servizio decorre nuovamente per ogni singolo contratto sottoscritto con l'azienda (Delibera FSBA 7 marzo 2017).
- c) Verbale di accordo sindacale.

In **mancanza delle condizioni** previste dai punti **b) e c)** la domanda di prestazione sarà **rigettata** da FSBA.

Nel caso di **omissione o di ritardo nei versamenti** da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione dell'azienda o del lavoratore.